

AVVISO

DEPOSITI “DORMIENTI”

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come “**dormienti**” all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Il D.P.R. 116 del 2007, **ha definito “dormienti” i seguenti rapporti di:**

- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.);
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata,

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione **ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati**, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”

Anche i rapporti di **deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore)**, il cui saldo sia superiore ad € 100,00 e che **non risultano movimentati da oltre dieci anni**, sono destinatari della disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante **l'impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti**, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, **entro 180 giorni dall'affissione dell'avviso**, i relativi titoli rappresentativi disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento.

L'elenco è consultabile della banca (www.mediocrati.it) e sul sito della Consap (<http://www.consap.it/fondi-e-attivita/supperto/rapporti-dormienti>)

Modalità di rimborso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 3 novembre 2010, ha emanato una circolare sulle modalità di rimborso delle somme versate nel fondo depositi dormienti (L. 266/05 art. 1.343).

Le somme possono essere richieste, purché nei termini prescrizionali (10 anni a partire dalla data di versamento al fondo per i titolari dei rapporti o dai loro aventi causa e per gli emittenti di assegni circolari).

Non possono chiedere il rimborso i beneficiari degli assegni circolari, di contratti di assicurazione vita, di buoni fruttiferi postali, successivamente alla scadenza del termine di prescrizione, rispettivamente tre, due, dieci anni.

Le domande di rimborso possono essere inviate a: CONSAP S.p.A. Rif. Rapporti Dormienti- V. Yser 14 – 00198 Roma utilizzando un modello scaricabile dal sito www.consap.it

Le informazioni possono essere richieste anche per via telematica (e.mail: rapportidormienti@consap.it) trasmettendo la domanda originale con plico a parte.

Al modulo devono essere allegati:

- Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente e dell'eventuale delega nel caso la domanda sia presentata da un terzo; in quest'ultimo caso il delegato al momento dell'incasso deve essere munito di procura notarile o di delega all'incasso dove sia riportato, tra l'altro, il codice fiscale del beneficiario.
- Copia del codice fiscale del beneficiario.
- Eventuale certificato di morte dell'avente diritto. Nel caso eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la qualità di erede del titolare del rapporto dormiente.
- Copia del libretto di deposito o dell'assegno circolare. I titoli originali devono essere presentati alla Consap prima del rimborso; il titolo annullato sarà restituito al richiedente dopo il rimborso. Nel caso di smarrimento, sottrazione, distruzione del titolo originale deve essere prodotto l'originale del decreto d ammortamento del titolo.
- Attestazione rilasciata dalla Banca, su modello pubblicato sul sito www.consap.it. L'attestazione deve riportare l'estinzione del rapporto, l'avvenuto versamento al fondo, con accertamento dei requisiti di "dormienza", la dichiarazione di non aver già provveduto direttamente al rimborso al cliente.

La Consap, ai fini di verificare i presupposti per la restituzione, potrà richiedere ulteriore documentazione.

La Consap esamina le domande secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Verificata la sussistenza del diritto al rimborso e successivamente al versamento delle somme necessarie da parte del Ministero dell'Economia, la Consap effettuerà il rimborso al soggetto legittimato mediante bonifico bancario o assegno circolare.

In caso di mancato accoglimento della richiesta, la Consap fornirà la risposta informando dei motivi del diniego.

Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.